

Walter Chiesa

Il fedecommesso dei nobili Giglio

Le drammatiche conseguenze di un testamento. La supplica di una vedova a Maria Teresa



Il 22 ottobre 1695, l'Imperatore Leopoldo I d'Asburgo concesse a Carlo Giglio da Gorizia lo stato nobiliare con il predicato "de Lilienberg". Lo stemma gentilizio qui raffigurato appartiene alla raccolta di scudi araldici del cav. G. Geromet.

Introduzione

La descrizione della settecentesca Giurisdizione di San Rocco (1790) contenuta nel Catasto Giuseppino (cfr. bibl. 1) unitamente alla corrispondente mappa, di epoca teresiana, disegnata nell'anno 1758 (cfr. bibl. 2) dall'i.r. geometra Andrea Battistig, ci consentono oggi di analizzare taluni aspetti toponomastici e storici del circondario di San Rocco, specialmente in quella parte di esso oggi situata nel territorio della Repubblica di Slovenia.

Assai interessanti sono le descrizioni dei confini giurisdizionali esterni e della suddivisione distrettuale interna. Fra l'altro, troviamo scritto che "...scendendo per un viale sino al Patoco, o Scolatojo Jscur, che seguita sino

alla strada detta Jscur, ...si giunge al Ponte Giglio". Inoltre, con riferimento al IV Distretto di San Rocco, detto Jscur, si afferma che quest'ultimo "...confina a Levante con la strada del Jscur, che principia dal Ponte Baronio, sino al Ponte Giglio, etc.".

Come si vede, in queste descrizioni viene più volte nominato un ponte il quale aveva tratto il suo nome da quello della nobile famiglia Giglio de Lilienberg di Gorizia. Particolarmente nella zona detta dell'Jscur sotto San Rocco, i signori Giglio erano proprietari di una rilevante quantità di terreni agricoli, con annessa casa colonica, che si poteva raggiungere attraversando il ruscello Jscur (affluente del torrente Vertoibizza) sul già nominato Ponte Giglio. Naturalmente, quelli citati non erano i soli beni posseduti dalla famiglia Giglio. Ve ne erano anche degli altri: case, campi, prati e boschi che (come apparirà meglio dal seguito) erano disseminati in varie località della Contea goriziana. Assai significativo è il possesso di almeno due case nella città di Gorizia. Dalla cosiddetta "specifica del Della Bona" (cfr. bibl. 3) risulta che, nell'anno 1770, una di queste case era intestata ad Antonio Giglio. Essa era ubicata al n. 232 della Braida Vacana e serviva da usuale casa d'abitazione della famiglia Giglio. L'altra, anch'essa intestata (nel 1770) ad Antonio Giglio (cfr. bibl. citata) era invece situata al n. 226 di Piazza del Corno. Già nell'anno 1714, questi beni erano sicuramente posseduti dal bisnonno di Antonio, ossia dal nobile Carlo Giglio de Lilienberg (o

Lilienperg).

Infatti, nel XVII secolo la famiglia Giglio, di probabile origine friulana (cfr. bibl. 4), era già saldamente radicata a Gorizia. La Casata si era fortemente “dissanguata” nelle guerre contro i “barbari inimici” (i turchi) giacchè molti dei suoi membri avevano militato e combattuto sotto la bandiera degli “Augustissimi Sovrani austriaci”.

Carlo Giglio, avvalendosi principalmente dei meriti acquisiti da questi suoi defunti antenati e/o parenti, decise di rivolgersi all’Imperatore Leopoldo I d’Asburgo per implorare la concessione di un titolo nobiliare. All’Archivio di Stato di Vienna si conserva tuttora la lettera - qui di seguito fedelmente trascritta - con la quale Carlo Giglio supplicava l’atto di grazia del Sovrano (cfr. bibl. 4).

Documento 1

SACRA CESAREA E REALE MAESTA’

Giachè son orfano del consorzio dei miei antenati, privo d’ogni fraterno beneficio; poichè questi volsero dedicare la loro vita per havere gratie maggiori, ed spargere il proprio sangue sotto lo stendardo della S.C. e R. Maiestà Vostra nelle guerre passate contro gli barbari inimici dell’Augustissima Casa, non solo diminuirono con grande perdita la consanguinità, ma finalm.te acquistorono per ultimo premio anco dura morte; L’ondè se non coi meriti di questi, almeno colli sovrabondanti dell’Augustissimo, Clementissimo e Potentissimo nostro Monarca Leopoldo, ai di cui piedi genuflesso, volsi supplicare l’incomparabile Clemenza Vostra, posciache mai seppe denegare gratie maggiori, tal ciò simili, acciò si compiacca arichire solamente la mia persona e miei descendenti col titolo di nobile, aggiogendomi nel diploma, la presente arma con questo nudo predicato (:di Lilienperg:) e privilegio conforme a’ tanti altri minori di me qui della Città, fu senza difficoltà dalla Sacra Cesarea e Reale Majestà Vostra benignamente concesso, perciò sperando graziosamente esaudita la mia giusta e picciola dimanda, massime se si rifletterà a quei

riti, che deve parim.te godere in simili dispensati favori, la gran Cancellaria, di bel nuovo consacro, e dedico all’Augustissima Casa il mio sangue, e degli miei successori, nel mentre m’inchino.

Della Sacra Cesarea, e Reale M.Vostra
obedientissimo ed umilissimo sudito
e Cliente fidelissimo
Carlo Giglio da Gorizia

Il 22 ottobre 1695 l’Imperatore Leopoldo I d’Asburgo firmò il Diploma (Adelsbrief), scritto in lingua latina, concernente l’elevazione al rango nobiliare di Carlo Giglio da Gorizia (cfr. bibl. 5 e bibl. 6). Con esso vennero conferiti al richiedente, sia il predicato di von Lilienberg (o Lilienperg) che il relativo stemma nobiliare (dipinto, dal pittore di corte, secondo i suggerimenti forniti dallo stesso Carlo Giglio). Prescindendo dal suo specifico contenuto, il Diploma nobiliare (conservato all’Archivio di Stato di Vienna) ricalca il tipico schema formale seguito dagli imperatori austriaci nelle concessioni di consimili diplomi (cfr. bibl. 5). Purtroppo, a cagione della sua prolissità, esso non ha potuto trovare posto nel presente lavoro. Resta, comunque, a disposizione degli studiosi interessati.


Grazie invece a taluni documenti custoditi all’Archivio di Stato di Trieste (cfr. bibl. 7) nonchè alle annotazioni in lingua tedesca dello Schiviz von Schivizhoffen (cfr. bibl. 8), è stato possibile ricostruire l’albero genealogico della nobile famiglia Giglio di Gorizia.

Il testamento di Carlo Giglio de Lilienberg

Una ventina d’anni dopo la sua elevazione al rango nobiliare, precisamente il 5.9.1714,

RICERCHE STORICHE

Walter Chiesa

Il fedecommesso dei nobili Giglio**ALBERO GENEALOGICO**

Carlo Giglio dispose per testamento, che i suoi beni andassero a favore di una pia fondazione, ovvero di un ospitale, vale a dire di un ospizio, da insediare proprio nella sua casa d'abitazione, nella Braida Vacana di Gorizia. Qui si sarebbero dovuti ospitare "quanti più poveri possibile", vale a dire "maschi e femmine di civil condizione ridotti in miseria". Il tutto da realizzarsi nel momento in cui la sua "discendenza masculina" si fosse estinta. In effetti, la previsione si verificò con la morte del pronipote Antonio Giglio, deceduto nel mese di maggio dell'anno 1776. A questo punto si rende necessario esaminare attentamente il testamento di Carlo Giglio o, più precisamente, quell'estratto di esso (trascrizione delle sue parti essenziali) quale è stato rinvenuto tra i documenti custoditi nell'Archivio di Stato di Trieste (cfr. bibl. 7). Il testo, fedelmente ricopiato, è il seguente:

Documento 2

Nel Nome di Cristo: così sia. Indizione 7ma l'Anno della sua Ssma Natività 1714 li 5 del Mese di settembre giorno veramente di sabbato fatto in Gorizia in Casa di mia solita Abbitazione alla presenza delli Testimonj fuori notati

(:ommissis)

In tutti poi li miei Beni Mobili Stabili accioni, ragioni, crediti, e debiti presenti, e venturi, instituisco titolo honorabili in miei universali Eredi aequisportionibus. Carlo ed Antonio, Gio Sigismondo Fratelli Gigli del qdam Antonio Giglio mio Figliolo, e della Nobile Signora Antea di lui Consorte, nata Peslera, miei Nipoti, con patto e condizione espressa, che la mia facultà resti tra essi miei Eredi, e loro discendenti. Maschj legittimi, e naturali in infinitum, escluse però sempre le Femine sotto stretto e rigoroso Fidei-comisso, cosichè ne delli presenti miei Eredi, ne da loro Descendenti Maschj in infinitum si possa alienare o in qual si sia forma obbligare, tam per actum inter vivos, quam Mortis causa, verun Bene dell'accenata facultà mia, perchè intendo, e voglio che questa resti sempre intatta nell prefatti miei Eredi, e loro discendenti Maschj in infinitum pro conservatione Familiae senza che possa esser per alcun conto intacata o sminuita e così ne pure per alcuna dotte, che dalli prefatti miei Eredi Fideicomissarij e loro Descendenti s'avesse in qualunque tempo così da restituire, come da consegnarsi, ordinando che le dotti da costituirsi s'abbi-

no da costituire e pagare non ex Stabilibus, quae debent perpetuo manere in Familia, sed ex redditibus.

(:ommissis)

Dandosi poi il caso (:che Iddio non voglia) che la successione Masculina venisse a mancare, allora voglio, ordino, e seriosamente comando, che detratte le dotti da pagarsi con gl'usufrutti, ut supra, alle Femine, che s'attrovassero di Discendenza delli miei Eredi nominati, sia la mia Casa di presentanea mia Abitazione, ridotta in statto quo s'attrova o s'attrovasse dopo la successione Masculina, in Ospitale, nel quale voglio s'accettino tanti Poveri, e Povere delle più civili esser si possa, ridotti in miseria, questi con l'usu frutto della mia Facoltà, ed altra da aquistarsi da' miei Eredi, quant.s puono decentemente sostentarsi, sopra li quali resteno suplicati li R.R.P.P. Rettori dell'Ilmā Compagnia di Gesù, che saranno perpetuis temporibus, voler avere l'indipendente comando ed amministrazione per carica, e reccusando questi, resta pregato l' Illmo e R.everendissimo Signor lo Archidiacono di Gorizia assumer tal pio Ufficio con questo però, che l'altre case mie esistenti in questa Città, e nel Suborgo del Corno, nec non li Mobili superflui a detti Poveri, e non necessarij debban esser vendute e venduti, ed il loro valore, che si ricaverà investirlo a pro e Beneficio di detti Poveri, e loro aumento di numero, e con questo inoltre, che vengha in detta mia casa assonto uno de Figlioli del Sig. Antonio Pollini, che fosse Sacerdote, ed in mancanza di questi uno del qm Signor Leonardo Tuni miei Signori Cognati, che fossero pure Sacerdoti quale abbia ad abbitare con detti Poveri e Povere in detta mia casa e soprastar a detti Poveri dipendentemente però dai comandi ut supra, al quale voglio sia annualmente corrisposto il Salario di Fiorini 350 con questo però, che debba celebrare per l'anima mia, della Signora mia Consorte, e miei Descendenti giornalmente Messa nella Ven.a Chiesa di S. Giovanni Batta sopra l'altare della B.V. del Ssmo Rosario d'essergli corrisposto dai sud.i Signori Soprastanti tal salario ex redditibus, e che li Poveri e Povere debban andare ad ascoltare detta Santa Messa, ed oltre questa debbano giornalmente in Casa pregare una Corona della B.V. secondo la presentanea mia intenzione, e con le Littanie Lauretane, e non trovandosi in stato Sacerdotale uno delli detti Eredi Pollini, o Tuni, voglio che possa ellegersi dalli Reverendissimi Padri, o da Signor Archidiacono il Capelano persino qualche Erede Polini e Tuni deventi Sacerdote, et extante aliquo ex his voglio che perpetuamente da essi venghino celebrate le dette Sante Messe giornali perpetuijs temporibus, e con questo, che la precedenza dell'ufficiatura abbia Casa Pollini, ed indi Casa Tuni toties quoties, ed in questo caso voglio che cessi la Messa Hebdomadaria sabatina sopra legato, inhibendo ogni minima vendita o permuta dei miei Eredi volendo che l'Ospitale si chiami col Nome di S.Carlo.

(:ommissis)

Carlo Giglio
afferma quanto sopra

RICERCHE STORICHE

Walter Chiesa

Il fedecommesso dei nobili Giglio

Parte della mappa della Giurisdizione di San Rocco dei Baroni Sembler conservata all'Archivio storico provinciale.

Come risulta dalla lettura dell'interessante testamento, il nobile Carlo Giglio lasciò ai nipoti - suoi universali eredi - la sua facoltà suddivisa in parti uguali, ma con patto e condizione espressa che la stessa resti tra di loro e loro discendenti maschi, escluse le femmine, e ciò sotto stretto e rigoroso fedecommesso. Le eventuali doti per le femmine si dovevano costituire e pagare "non ex stabilibus, quae debent perpetuo manere in familia, sed ex redditibus". Vale a dire senza intaccare il patrimonio immobiliare ma solamente i suoi redditi.

A questo punto, per poter meglio comprendere i successivi sviluppi della tormentata storia dei nobili Giglio di Gorizia, si impone una utile digressione, avente lo scopo di chiarire (anche attraverso i suoi sviluppi storici) il

fondamentale concetto giuridico di fedecommesso o sostituzione fedecommissaria.

Il concetto giuridico di fedecommesso

Fedecommesso, o fidecommesso, è un termine giuridico che sta ad indicare una disposizione testamentaria con cui si impone all'erede di conservare il patrimonio per trasmetterlo intatto ai discendenti. Questa disposizione - così semplicemente formulata - fu per lungo tempo vietata.

Oggi, il Codice Civile Italiano (art.692, 693 e seguenti) regola e impone dei precisi limiti a questa materia, che viene raccolta sotto il titolo di "Sostituzione fedecommissaria". Diciamo subito che per sostituzione fedecommissaria si intende una disposizione



Nel dettaglio, la dicitura relativa al Ponte Giglio, nell'area in cui i signori Giglio erano proprietari di una rilevante quantità di terreni agricoli.

dell'“uomo”, in forza della quale egli trasmette, espressamente, il suo patrimonio a qualcheduno, incaricandolo di trasmettere la cosa a lui data ad un secondo nominato.

In origine, il fedecommesso non era un atto giuridico. Era piuttosto una preghiera rivolta all'erede o ad altro beneficiario mortis causa, di far pervenire, a nome del *de cuius*, un'attribuzione patrimoniale ad un terzo. Il disponente si rimetteva alla *fides*, cioè alla lealtà, alla coscienza del *rogatus* che però aveva solo un'obbligazione morale.

Furono i Romani ad introdurre questo modo di disporre. Prima di essi nessun popolo lo aveva mai praticato. Comunque, non di rado, accadeva che il fiduciario mancasse al suo obbligo morale, tanto è vero che, un bel momento, l'Imperatore Augusto fu costretto


ad imporsi d'autorità, costringendo, in via amministrativa, il fiduciario all'impegno assunto.

Varie situazioni giuridiche - spesso assai ingarbugliate - legate alla possibile “sostituzione” di chi è istituito, cioè chiamato per testamento, indussero Giustiniano ad imporre, fin da allora, taluni limiti.

Nell'età postclassica vennero prescritte forme più rigorose specialmente per i codicilli testamentari (per i quali si richiese la presenza di 5 testimoni), cercando, in ogni modo, di salvare la volontà del disponente. Comunque sia, è dal diritto romano che scaturì il concetto di fedecommesso, il quale si diramò in seguito in tutte le nazioni. L'istituto del fedecommesso acquistò importanza specialmente in epoca medievale, assu-

RICERCHE STORICHE

Walter Chiesa

Il fedecommesso dei nobili Giglio

L'ottocentesca "Mappa Suppletoria" della città di Gorizia (foglio n.5) custodita all'Archivio di Stato di Gorizia, in unione alla "Specifica delle case" del Della Bona (cfr. bibl. 3), ha consentito di localizzare due case che (nell'anno 1770) erano di proprietà di Antonio Giglio. Si tratta della casa n.226 di piazza Corno (oggi n.9 di piazza de Amicis) e la casa n.232 della Braida Vaccana o Vacana (oggi corrispondente alla casa n.13 di piazza de Amicis). La Braida Vaccana designava l'area compresa fra le odierne vie Favetti e Formica e formava una minuscola giurisdizione, concessa nel 1662 dall'Imperatore Leopoldo I al vescovo di Pedena (poi di Trieste) Francesco Massimiliano Vaccano. Da questi il nome.

mendo caratteri propri e divenendo soprattutto un mezzo per garantire la trasmissione del patrimonio di una famiglia alle successive generazioni di essa, onde poter conservare intatti la "Potenza ed il Decoro". Ciononostante, lo schema base dell'Istituto medievale rimase pur sempre quello romano.

Al suo sviluppo contribuirono la dottrina dei giureconsulti ed il diritto spagnolo. Anche qui, colui che istituiva il fedecommesso stabiliva che il patrimonio familiare dovesse trasmettersi di generazione in generazione ad uno solo dei membri, normalmente al primogenito della linea maschile (sostituzione

mascolina).

Il patrimonio era inalienabile ed indivisibile, così come avveniva nella successione del feudo; ogni successivo chiamato al fedecommesso derivava il suo diritto non più dal precedente possessore, ma direttamente dalla volontà primigenis, ossia del disponente, il fondatore del fedecommesso. Normalmente il fedecommesso era istituito per testamento, ma poteva anche derivare da un patto successorio, donazione o patto di famiglia. Le specie più comuni di fedecommesso erano la primogenitura, il maggiorasco, il seniorato, etc. Poichè la trasmissione veniva ordinata a vantaggio di uno solo dei membri della famiglia, il fedecommesso comportava un danno verso gli altri, specialmente verso le femmine (normalmente escluse da tali disposizioni). Accadde inoltre che, essendosi eccessivamente esteso l'uso del fedecommesso, ad un certo momento, si finì col constatare che la maggior parte degli immobili si trovava sottoposta a vincoli fedecommissari con enorme danno per la circolazione dei beni e per la pubblica economia (per lo più di tipo agrario). Sussisteva altresì un danno per il credito, dal momento che i creditori non potevano agire su tali beni quando i debitori erano gli istituiti. Ciò derivava dal fatto (che i creditori, assai spesso, ignoravano) che tali beni erano sottoposti ad un vincolo rigidissimo. Era vincolata soprattutto la proprietà fondiaria che veniva sottratta, a detrimento della pubblica economia, alla libera commerciabilità. Senza contare il fatto che gli istituiti non erano certo indotti ad effettuare delle migliorie su quei beni che essi dovevano, volenti o nolenti, restituire ad altri. Per questi ed altri motivi le sostituzioni fedecommissarie, nel XVII secolo furono avversate e colpite, prima in Italia e poi in Francia. Tuttavia, in prosieguo di tempo i fedecommessi di famiglia vennero conservati in più o meno larga misura. Infatti la Francia, sotto Napoleone

prima e la Restaurazione poi, aveva già ristabilito i maggioraschi ed i fedecommessi di famiglia, ovvero di primogenitura.


Nel XIX secolo il Legislatore Austriaco pose dei limiti alla libertà di chi voleva, dopo la sua morte, far sentire ai viventi un resto dei suoi diritti. In altri termini, il fedecommesso venne circoscritto a quello di famiglia (primogenitura, maggiorasco o seniorato). Per di più, grazie all'intavolazione (invenzione austriaca) che imponeva la descrizione di tutti i diritti reali, anche gravati (da qualsiasi tipo di vincolo), si poté finalmente conoscere immediatamente quanta parte della superficie dello Stato era diventata inalienabile. Ciò consentì di bilanciare opportunamente il "libero" ed il "vincolato", negando l'assenso quando i fedecommessi erano in numero eccessivo. Venne anche prevista la possibilità di "caricare" una terza parte degli eventuali debiti, ma con l'assenso del giudice. Con questi saggi provvedimenti venne regolato il modo di vincolare le sostanze, temperando il preminente interesse sociale con quello della famiglia.

Al di fuori di quello austriaco, molti altri Legislatori, specialmente nel XIX secolo, furono indotti a vietare nel modo più assoluto le sostituzioni fedecommissarie, perchè, come si è già detto, dannose all'economia pubblica, nemiche della libera commerciabilità dei beni, contrarie al principio dell'uguaglianza dei diritti fra tutti i membri di una medesima famiglia, etc.

Sono queste le ragioni che spinsero la maggior parte dei Legislatori ottocenteschi alla abolizione dei fedecommessi. Tuttavia, in varie legislazioni più recenti, sia pure con precise e diverse limitazioni, le sostituzioni fedecommissarie persistono ancora e ciò in quanto esse servono, pur sempre, a soddisfare esigenze effettivamente meritevoli di tutela (cfr. bibl. 9 e bibl. 10).

Dopo questa carrellata sull'evoluzione stori-

Walter Chiesa

Il fedecommesso dei nobili Giglio

Dalla cartina si evince la posizione dell'area contrassegnata con la dicitura "nell'Iscur".

ca e giuridica del concetto di fedecommesso, ritorniamo alla situazione esistente nell'Austria del XVIII secolo, entro la quale corre il filo della travagliata vicenda della famiglia Giglio di Gorizia.

Il testamento di Antonio Giglio

Antonio Prividali, Procuratore Fiscale di S. M. nella città di Gorizia, in data 27.9.1780,

riferiva all'Eccelso Cesareo Capitanale Consiglio in Trieste (cfr. bibl. 7) sugli "affari riguardanti le pie fondazioni" (materia di sua competenza). In particolare, egli riferì sull'"Ospedale che si sarebbe dovuto erigere in Gorizia" in ottemperanza alla volontà espressa dal nobile Carlo Giglio con il suo testamento del 1714. L'Ospedale si sarebbe dovuto erigere proprio nella casa di abitazione del testatore, e ciò "quando sarebbe stata

per estinguersi la discendenza mascolina di Carlo Giglio”.

Come si sa, ciò si avverò una sessantina di anni dopo, nel mese di maggio dell'anno 1776, quando morì Antonio Giglio, “ultimo maschio della sua famiglia e pronipote di Carlo”. Comunque, anche Antonio Giglio, in punto di morte, non mancò di esprimere le sue ultime volontà con un testamento sottoscritto in data 25.5.1776. In esso egli nominò erede universale la consorte Anna Marno. Il testamento, conservato all'Archivio di Stato di Trieste (cfr. bibl.7) è stato qui di seguito fedelmente trascritto.

Documento 3

Laus Deo: Amen 1776. Indizione 9 li 25. Maggio fatto in Gorizia in casa di me infrascritto Testatore.

Ritrovandomi alquanto indisposto di corpo, sano però per grazia di Dio di Mente, senso, loquela, ed intelletto, e sapendo essere certa la Morte, benchè incerta l'ora di quella, voglio prima di passare alla eternità disporre di quanto di libero mi ritrovo avere, e perciò:

Essendo l'Anima più Nobile del Corpo, questa la raccomando all'Onnipotente Iddio ed alla Beata Vergine Maria ed a tutti li Santi del Paradiso: Amen, volendo essere sepolito con un solo Religioso, accompagnato dalla Fraterna del Santissimo a cui sono ascritto. All'Ospitale di S. Rafaelle per una volta tanto gli lascio un Fiorino di Lire 5.

In mio Erede universale di tutto quello mi ritrovo avere di libero, prossimo e venturo azioni ragioni debiti e crediti lascio, ed instituisco la mia diletta Consorte Anna nata Marno alla quale raccomando farmi celebrare per l'anima mia quanti sacrificj che li parerà e potrà.

Questo intendo s'j il mio Testamento, ed ultima volontà, e si come tale non valesse, voglio che vaglia come codicillo o donazione mortis in ampla forma &c. essendomi a tal effetto sottoscritto di proprio pugno coll'apposizione del Sigillo

(L.S.) Antonio Giglio de Lilienberg

Addi 25 Maggio 776 Gorizia fu consegnato il presente Testamento a me Marco Miani Nodaro, dal Nob. Sig. Antonio Giglio alla presenza degli infrascritti Testimonj
L.S.) Io Massimiliano Barone de Rehlingen fui presente alla consegna di questo Testamento, ed ho posto il Sigillo del Testatore.

L.S.) Biaggio Bresiger fui presente come sopra e posi il Sigillo del Nodaro.

L.S.) Francesco Messeneu fui presente, quale non saper scriver feci la Croce, e pregò me Marco Miani Nodaro a sottoscriverlo ponendo il Sigillo.

L.S.) Io Valentino Zaj fui presente alla consegna, e posi il sigillo del Sig. Testatore.

L.S.) Matteus Pusig fui presente alla consegna, e pregò me Nodaro a sottoscriverlo ponendo il mio Sigillo.

L.S.) Gierolamo Spaza Pan fu presente e fece la Croce avendo posto il Sigillo del Testatore.

L.S.) Ermacora Qualig fu presente, e fece la Croce avendo così ricercato, e pose il mio Sigillo.

Fuit publicatus Die 30 Maij 776

(L.S.) Capellaris Secretar.

Premissa Testamenti copia concordat in omnibus cum suo Originali consistente in actis Registrature hujus Eccelsi Ces. Reg. Supr. Capt.lis Consilij unitorum Principalium Goritie, Gradisce Comitatum.

In quorum fidem me subscripsi meoque Sigillo munivi.

Goritie die 21 Junij 776

(L.S.)

Franciscus Bassa de Scherersberg

Ces.o Reg.o Xpediter et Taxator

La supplica di Anna Marno a Maria Teresa d'Asburgo

L'Eccelso Cesareo Regio Capitanale Consiglio di Trieste, “mosso da stimoli di ragione e giustizia” decise di erogare alla sfortunata Anna Maria Marno vedova di Antonio Giglio, una pensione mensile di 10 fiorini e di consentirle l'uso dell'abitazione. Si trattava, già per quell'epoca, di una somma assai esigua; essa non solo non era commisurata alla condizione sociale della nobile vedova, ma non le consentiva nemmeno “una miserevole sopravvivenza” e la costringeva quindi ad implorare continuamente “l'altrui aiuto”. Come si vede, la sfortunata donna venne improvvisamente spogliata delle sue sostanze (che fino ad allora le avevano consentito “un comodo stato di vita”) e fu precipitata in una condizione di “autentica mendicizia”.

All'epoca, non poche perplessità aveva suscitato il fatto che tutto ciò non era avvenuto per “motivi accidentali” o per una “dissoluta condotta di vita” della donna, ma per una “mal ponderata” disposizione testamentaria

RICERCHE STORICHE

Walter Chiesa**Il fedecomesso dei nobili Giglio**

di un antenato.

Lo stesso Antonio Prividali, Cesareo Regio Procuratore Fiscale in Gorizia, auspicava (cfr. bibl. citata) che “equità, convenienza e carità” avessero a prevalere, così da liberare la sciagurata vedova dalla sua triste condizione. Secondo il suggerimento del Prividali, ciò sarebbe potuto avvenire, concedendole l’usufrutto della facoltà già goduta dal marito o, quanto meno, gli “avanzi dei frutti”, dopo che fossero stati dedotti gli “aggravi ordinari” ed i “pesi spirituali” (che dovevano essere rispettati), intendendo, con questi ultimi, il costo delle Messe imposte dal testatore.

A questo punto è opportuno passare alla lettura delle “umili preghiere” che Anna Maria Marno rivolse alla sovrana Maria Teresa d’Asburgo quando, il 6 febbraio 1779, le inviò la supplica (cfr. bibl. 7) qui integralmente riportata:

Documento 4

SACRA CESAREA REGGIA,
ET APOSTOLICA MAESTA’

SIGNORA SIGNORA, E SOVRANA CLEMENTISSIMA

Se mai una povera vedova infelice prostrata ai piedi della Maestà Vostra, cogl’occhi grondanti di lagrime ha implorato grazia, giustizia, e soccorso, quella certamente son io, la quale priva del Marito senza le sue raggioni Muliebri si vede nella più fresca sua età d’anni ventiotto appena compiuti esposta dirò così su d’una strada, e soggetta a quegli’assalti, che pur troppo sono da temersi da giovine Dona dotata dalla natura di qualche brio, ed avvenenza.

Passata io alle nozze col deffonto nobile signor Antonio Giglio, e portata a lui quella poca dote, che dalla povera mia Casa potè darmisi, dopo aver seco lui convissuto diversi anni in un Matrimonio a cui pel colmo di sua felicità altro non mancava, che un qualche Erede, mi è convenuto finalmente nel più bello de’ giorni suoi di vederlo nell’anno decorso 1776 mancare di vita.

Avanti di morire nella brevissima sua malattia prevedendo egli pur troppo le angustie, in cui mi avrebbe lasciato, per rimediare in qualunque si sia guisa agli avvenibili miei pregiudizi, passò a fare il testamento che umilio sub A (cfr. Documento 3) da cui si ravisa essere stata la ferma sua intenzione, e volontà, che tutto ciò che potesse essere di suo diritto, e ragione dovesse in me devolversi, ma tutto questo però nulla giovomi, poichè essendo dal di lui Sig. Bis-Avo in data 5 7bre 1714 stato istituito in

Fideicomisso, apparente dal di lui Testamento, che rassegnò in B (cfr. Documento 2) alla successione del quale vengon escluse le Femine, di maniera che il Cesareo Reggio Fisco incaricato dalla Maestà Vostra alla difesa delle pie Fondazioni e legati, ha preteso la separazione della facoltà lasciata dal poc’anzi detto Testatore, essendo anche di tal sua dimanda effettivamente stato esaudito, mediante la sentenza 22 Maggio dell’anno corrente colla riserva allo stesso Cesareo Fisco di vendicare ed apprendere tutti quei Fondi Fideicomissarij che si ritrovassero a mani di terzi possessori, per poter così reintegrare il sopradetto Fideicomisso, ut dalla sentenza stessa, che in opportuno rassegnò in C (cfr. il seguente Documento 5). Gli è pur troppo vero, Sacra Cesarea Reggia ed Apostolica Maestà che il Genitore del deffonto mio Marito abbia malversato nella Facoltà e Benni Avuti, sì liberi che vincolati, e che per conseguenza avendo il deffonto mio Marito toccato un’Eredità di molto smembrata di aes alieno (debito, prestito), gl’abbia convenuto per mantenimento della Famiglia d’incontrare diversi debiti, con aver così dato occasione doppo la di lui morte ad un Concorso di Creditori i quali tutti colla separazione sopra in C (cfr. Documento 5) aggiudicata al Cesareo Fisco, devono restare allo scoperto delle loro giuste pretese.

In tale stato di cose dunque mi conviene umilissimamente riflettere, che, che pendente in Concorso sianmi dall’Eccelso Consiglio stati determinati pro interim per mio mantenimento oltre l’abitazione Fiorini 10 al mese, con cui in tutto questo tempo, misera e derelitta m’ha convenuto stentatamente mantenermi di vitto e visito Se ben si guardi il sopra prodotto Testamento in B (cfr. Documento 2) chiaro si scorge essere stata la volontà del Testatore, che venendo il caso, come pur troppo si è verificato, che colla sua Facoltà abbia a fondarsi un Ospitale di Donne civili, sotto la direzione d’un Sacerdote, che abbia loro a celebrare la Messa e secoloro fare diverse preci, crederei, che essendo io del Rango di queste Donne civili, che in seguito a tal disposizione dovrebbero esser admesse a tal fondazione anche prima, che si abbia riflesso al Sacerdote Direttore, che è accessorio e parte di detta pia di sposizione, esser giusto, e conveniente, che di questa istessa Facoltà io dovesi conseguire il mantenimento, se non come Erede in seguito al Testamento sub A (cfr. Documento 3), almeno come membro della sudetta pia Fondazione, essendo da presumersi, che la volontà del Fideicomitente, e Fondatore, che ha voluto beneficar Donne Civili, abbia voluto tanto più rendere partecipe de suoi Benni la moglie dell’ultimo suo Erede fu mio Marito, che seco lui era una Carne ed una Persona.

Fondata sopra questo riflesso, ed animata vie più dalla Materna Clemenza della Sacra Apostolica Maestà

Vostra, che non vorrà vedere esposta ai più duri cimenti una afflitta giovane Vedova che volendosi anche rimartire non è più al caso di farlo, per la perdita sofferta delle di lei ragioni, prostrata avanti l'Augusto Trono della Maestà Vostra supplico umilmente, acciò si compiacca graziosamente rilasciare l'opportuno Sovrano Ordine affinché, come Persona civile e come ammissibile alla Fondazione spesso detta, mi venga corrisposto da questa Facoltà vita durante, oltre l'abitazione anche il necessario mantenimento da determinarsi dall'innata Clemenza della Maestà Vostra per cui unitamente all'Imperial Casa non mancherò abbenchè indegna, di porgere incessante preci all'Altissimo per la loro conservazione, e con il più umile rispettoso ossequio con viva speranza di restar esaudita dalla Materna Clemenza m'inchino
Di sua Sacra Cesarea Reggia ed Apostolica Maestà
Umilissima e Fedelissima
sudita Anna Maria de Lilienberg
Vedova Giglio

Anna Maria Marno, vedova relitta di Antonio Giglio (che si era autodefinita "donna dotata dalla natura di qualche brio ed avvenenza") in seguito alla morte del marito rimase "senza alcun aiuto e soccorso", priva di tutto, in età giovanile (28 anni). La sua età, "in simili circostanze" veniva considerata "molto pericolosa" (sic!). Afferma il Prividali (cfr. bibl. 7) che "quantunque sia stata istituita erede universale dal defunto marito" questa eredità "non le è di alcun giovamento", perchè tutto quello che era da lui posseduto "è venuto a passare nella mentovata pia fondazione di un ospedale e ciò in forza della disposizione testamentaria del bisavo maritale Carlo Giglio del 5.9.1714". Ci informa ancora il Prividali che "le di lei ragioni dotali sono state consumate dal marito" mentre "la massa della facoltà da lui lasciata fu aggiudicata al Regio Fisco in adempimento della prefata Pia Fondazione".

Le rivendicazioni dei creditori

Nella sua supplica indirizzata alla sovrana Maria Teresa, Anna Maria ved. Giglio ammette, non senza rammarico, che suo suo-

cerò ("il genitore del defunto marito") pure egli di nome Carlo (cfr. l'albero genealogico) aveva "mal versato nella facoltà e nei benni avuti", vale a dire, tanto nei beni liberi che in quelli vincolati (dal fedecompresso). Di conseguenza, al suo defunto marito Antonio Giglio (ultimo erede maschio), toccò una eredità fortemente gravata di "aes alieno" (debiti), tanto che, per poter mantenere la famiglia, egli dovette contrarre ulteriori debiti. È questo il motivo per cui, dopo la sua morte si formò un "concorso di creditori" che reclamavano quanto era ad essi dovuto. Accadde però che, in conseguenza della operazione di "separazione" dei beni (i liberi dai vincolati) imposta dalla pubblica autorità, ed ancor più dall'aggiudicazione della maggior parte di essi al Cesareo Fisco, quelle che erano le "giuste pretese" dei creditori rimasero "prive di copertura".

Fu in questa situazione, e nonostante il ricorso, sempre pendente, promosso dai creditori, che l'Eccelso Consiglio concesse alla vedova Giglio il diritto all'abitazione e le assegnò la già citata somma mensile di 10 fiorini, con la quale era costretta a mantenersi di "vitto e vestito". Nella vertenza insorta tra i creditori ed il Dr. Andrea Franzon "Curatore ad Littes", il C.R. Supremo Capitanale Consiglio delle Unite principate Contee di Gorizia e Gradisca, in data 22 maggio 1777, sentenziò - in modo estremamente sintetico - quanto viene, qui di seguito, integralmente riportato (cfr. bibl. 7):

Documento 5

Sopra il Refferato dell'Udienza vocale tenutasi deputata Commissione fra li Creditori del defonto Antonio Giglio ed il Dr Andrea Franzon Curatore ad Littes.

Il Cesareo Reg.Supr. Cap.le Consiglio dell'Unite Principate Contee di Gorizia e Gradisca sentenciò, e graduò come segue.

1mo Che sia luogo alla, per Parte del Fisco instata, separazione della Facoltà lasciata dal defonto Carlo Giglio con testamento 5 7bre 1714 devoluta, attesa l'estinzione della

RICERCHE STORICHE

Walter Chiesa

Il fedecomesso dei nobili Giglio

Linea Masculina Giglio, in un Ospitale, salva al Fisco ogni ragione in punco reintegrationis et vindicationis contra quoscunque, e compenso della legitima, qual'era quella non fosse stata detratta sopra li Benni, e Stabili Fideicomissarj distratti, ed alienati dagli Eredi Fiduciarj, et attesa la giudiciale esibizione fatta dal Fisco resta l'attuale Capellano rimesso a Prevalersi della medema circa la celebrazione delle Messe fondate.

(:ommissis)

Gorizia li 22 Maggio 1777

La pubblica asta dei beni della fondazione Giglio

Non sappiamo quale sia stata la risposta della sovrana Maria Teresa alla supplica rivoltale il 6.2.1779 dalla vedova Giglio. Sappiamo però che in data 8 marzo 1786, vennero posti al pubblico incanto tutti i beni della Fondazione Giglio, con eccezione (pare) di una casa, forse perchè destinata all'abitazione della vedova.

Il Bando d'Asta (chiamato editto) venne pubblicato sul numero XIII (del primo aprile 1786) dell'Osservatore Triestino, una sorta di bollettino che, in quell'epoca, fungeva anche da "Gazzetta Ufficiale" (cfr. bibl. 11). Nell'Editto figurano, ben elencati, i vari beni da darsi al migliore offerente, con i rispettivi valori di stima in fiorini. I beni, suddivisi in lotti, erano ubicati a Gorizia, a Schönpass, a Locca, Castagnavizza, Tomnica, Iscur Sotto San Rocco, Ranziano e Sant'Andrea.

La casa di Gorizia, quella destinata all'Ospitale (che non nacque mai) valeva ben 4170 fiorini. Essa rappresentava il lotto di maggior pregio, subito seguito da quello dei beni (collegati) di Ranziano (stimati 2070 fiorini), dei beni dell'Iscur Sotto San Rocco (1190 fiorini) e dei beni di Schönpass (Sambasso), Locca, Castagnavizza, Tomnica e Sant'Andrea, tutti di minor valore. Come si può facilmente constatare, i beni ubicati in San Rocco non erano affatto di poco conto.

A questo punto, per poter meglio comprendere le modalità di svolgimento dell'asta, può

essere utile rileggere l'intero editto (cfr. bibl. 11), qui di seguito fedelmente riportato.

Publicato viene per la prima volta il seguente Editto Dovendosi in seguito a Grazioso Decreto Governiale del dì 4, e presentato 6 corrente esporre a pubblica licitazione li beni e realtà della fondazione Giglio situati in Gorizia, Schönpass, Locca, Castagnavizza, Tomnica, Iscur, Ranziano, e S.Andrea, e consistenti in case, campi, prati, orti, boschi e vignali, viene perciò destinata la giornata del dì 25 del venturo mese di aprile, per la suddetta licitazione da tenersi in questo publico palazzo di Gorizia avanti una delegata commissione ex Gremio di questo Capitanato Circolare alle ore 9 della mattina con le seguenti modalità.

1 mo. Siccome non sembra probabile, che si ritrovi un compratore il quale aspiri all'aquisto di tutte le suddivisate realtà disperse in tanti Villaggi e distretti, verranno quindi esposte all'incanto separatamente le possessioni di ogni distretto ad eccezione di quelle di Ranziano, le quali benchè di differente qualità e situazione, verranno unitamente licitate come se formassero un solo corpo.


2 do. Le predette realtà saranno, previa sempre l'approvazione dell'Eccelso Governo di Gorizia e Trieste, deliberate al più offerente, e non trovandosi compratore, tutti o parte di detti Beni, saranno questi pure, al più offerente e verso l'approvazione sopra riservata dell'Eccelso Governo, arrendati.

3 zo. Il prezzo del Fisco per la vendita e rispettiva arrenda di questi Beni sarà per la casa di Gorizia di fni 4170 per la vendita

per li Beni di Schönpass	fni 310
per Locca	fni 180
Castagnavizza	fni 100
Tomnica	fni 50
Iscur Sotto S. Rocco	fni 1190
Ranziano	fni 2070
S. Andrea	fni 360

4 to. Alli compratori della classe de' sudditi saranno accordati 10, ed alli altri non compresi in tal cetò, 5 termini annuali per l'esborso del prezzo verso l'interesse del 4 per cento per il difettivo capitale, e l'assicurazione per l'importo del bene acquistato sopra tante realtà libere da intavolarsi fino alla total franchazione. Li contratti di arrenda poi si formeranno per 10 anni continui, ciò che con il presente Editto da essere publicato in Gorizia, Cormòns, Schönpass, Locca, Castagnavizza, Tomnica, S. Rocco per l'Iscur, Ranziano e S. Andrea, non meno che inserito per tre volte ne' publici fogli di Trieste, si notifica ad ognuno, acciò desiderando far acquisto de' motivati beni, sappia comparire nel suddetto giorno, loco, ed ora avanti la deputata commissione a fare le sue rispettive offerte.

Gorizia il dì 8marzo 1786



RANZIANO

Quei beni della Fondazione Giglio che si trovavano nella località di Ranziano vennero posti all'asta il primo aprile 1786 al prezzo base di 2070 fiorini. Ranziano (Renče) si trova oggi in territorio sloveno. Nella figura è riprodotta una immagine panoramica di Ranziano, risalente al 1930 (collezione Simonelli).

Conclusioni

Con la vendita all'asta di quei beni della Fondazione Giglio, che già appartennero al nobile Carlo Giglio de Lilienberg di Gorizia, venne a crearsi una situazione del tutto diversa e, per certi versi opposta, a quella che aveva desiderato il nobile testatore: tenere unito nel tempo e saldamente nelle mani dei suoi eredi maschi (fin che ce ne fossero stati), l'intero patrimonio immobiliare e terriero della famiglia. Di certo, non vi era in lui alcuna intenzione di "devolverlo" al Cesareo Regio Fisco. Ma vi è ancora dell'altro.

La famiglia Giglio, di ceppo e cultura italiani, non solo era assai impegnata nell'amministrazione dei suoi beni agricoli, ma anche, forte del suo diritto padronale (allora vigente), ben rinsaldato dall'insindacabile prero-

gativa di poter dare in qualsiasi momento l'escomio, o disdetta, "ad ognuno ed a tutti" quei prestatori d'opera (di qualsivoglia nazionalità) ai quali era stata affidata la coltivazione delle sue terre, era rappresentativa di una situazione che qualificava come "necessariamente italiane" quelle terre che erano di sua proprietà.

Il fedecommesso voluto dal nobile Carlo Giglio, alla prova del tempo e dei fatti, si rivelò controproducente e dannoso. Infatti, il non aver previsto (almeno per certe speciali situazioni) la possibilità che i beni aviti (analogamente a quanto già accadeva per i titoli nobiliari austriaci) potessero trasmettersi anche in linea femminile, provocò l'incontrollata frammentazione e dispersione dei beni stessi, favorendo (sia pure al di fuori del

RICERCHE STORICHE

Walter Chiesa

Il fedecomesso dei nobili Giglio

territorio di San Rocco) l'impianto di quelle, allora insorgenti, rivendicazioni slovene (cfr. bibl. 12) che, si badi bene, non erano solamente di comprensibile carattere economico-sociale, ma anche e soprattutto "nazionale". Disgraziatamente, con il suo "testamento fedecommissario" del 1714, il nobile Carlo Giglio non aveva previsto (nè, forse, poteva allora prevedere) che i benefici che egli aveva istituito a favore dei poveri di Gorizia, andavano a toccare una materia che, nelle Unite Principate Contee di Gorizia e Gradisca, stava per diventare (come effettivamente divenne) di competenza della "Cesarea Regia Commissione Delegata sopra le Pie Fondazioni" oltre che del Cesareo Regio Governo del Litorale con sede a Trieste.

Il Cesareo Regio Fisco avocò quindi a sè ogni competenza sui "beni Giglio". Nè si hanno notizie che i fiorini ricavati dalla vendita all'asta dei beni stessi fossero andati a finanziare un qualche Ospizio od Ospedale ubicato nella "Braidia Vacana" di Gorizia che, oltre tutto (per volontà del testatore), si sarebbe dovuto intitolare a San Carlo. Il vicino ospedale di San Raffaele, che era un diverso ente, venne beneficiato (cfr. il testamento di Antonio Giglio) con la somma "una tantum" di un fiorino di Lire 5. Nel caso in cui, più estese ed approfondite ricerche d'archivio non dovessero dimostrare il contrario, sussiste la presunzione che le somme ricavate dalla vendita dei beni dei nobili Giglio siano andate - senza altre destinazioni - a rimpinguare le casse del Cesareo Regio Fisco.

Bibliografia

1. Chiesa, W.: "San Rocco: anno 1790", Borc San Roc, n.2, 1990
2. Mappa della Giurisdizione di San Rocco dei baroni Sembler, Archivio storico provinciale di Gorizia
3. Della Bona, G. D.: "Specifiche delle case poste in Gorizia col confronto tra il possesso al tempo della loro prima coscrizione fatta in ottobre 1770 ed il possesso attuale come trovati nell'anno 1847", sta in Calendario per l'anno comune 1848 pubblicato dalla I. R. Società Agraria di Gorizia.
4. Costantini, Enos: "Dizionario dei cognomi del Friuli", Ed. Messaggero Veneto, 2002; viene citato (anno 1589) don G. B. Giglio da Nogaredo di Prato (Biasutti)
5. Österreichisches Staatsarchiv – Allgemeines Verwaltungsarchiv 1030 Wien, Nottendorfer Gasse, 2; Giglio von Lilienberg Adelsherhebung/22.10.1695 (E)
6. Karl Friedrich von Frank: "Standeserhebungen und Gnadenakte für das Deutsche Reich und die Oesterreichischen Erblande bis 1806 – 2. Band F-J". Pag.91: Giglio, Carl, Adstd., "von Lilienberg", Wappen, Wien 22.X.1695, (E)
7. Archivio di Stato di Trieste, Atti amministrativi di Gorizia 1754-1783, Busta n.42 e 1783-1791, Busta n.11, Consiglio Capitaniale di Gorizia e Gradisca, 1791-1803
8. Schiviz von Schivizhoffen, Ludwig: "Der Adel in den Matriken der Grafschaft Görz und Gradisca". Druck von Karl Gerold's Sohn in Wien, 1904
9. Ascona, A.: "Delle sostituzioni e dei fedecommissi" (Secondo i principi generali del codice civile universale austriaco e del diritto romano); stampa: Giovanni Pirotta, Milano, 1823
10. Mario B. Angelo Comneno – Franco Angotti: "La sostituzione fidecommissaria", Casa editrice Imperium, Roma
11. Osservatore Triestino n. XIII del 1.o aprile 1786, Biblioteca civica "Attilio Hortis", Trieste; L'editto riguardante la vendita all'asta dei beni della Fondazione Giglio figura a pag. 175, sotto la data 8.3.1786
12. Vetrh, Giuseppe: "Il problema della divisione dei Comunali nelle campagne slovene del Goriziano (1764-1864)", tesi di laurea a.a. 1979-80, Università degli Studi di Trieste; (29783), (182), Bibl. dell'Archivio storico provinciale di Gorizia, 16412/Te.

